



COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI (art. 1, commi 816-847, L. 27 dicembre 2019, n. 160)

*approvato con atto di C.C. n. 3 del 01/02/2021
modificato con atto di C.C. n.15 del 29/03/2021
modificato con atto di C.C. n.38 del 31/05/2021
modificato con atto di C.C. n.41 del 31/05/2021
modificato con atto di C.C. n.99 del 20/12/2021
modificato con atto di C.C. n.22 del 28/03/2022
modificato con atto di C.C. n.87 del 19/12/2022*

in vigore dal 1 gennaio 2023

Sommario

CAPITOLO I – PARTE GENERALE	5
TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI	5
Art. 1 - Principi e Ambito di applicazione	5
Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali	5
Art. 3 – Presupposto del canone	8
Art. 4 – Soggetto obbligato	8
CAPITOLO II – PARTE SPECIALE	10
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	10
Art. 5 – Istanze per l’occupazione di suolo pubblico	10
Art. 6 – Tipi di occupazione	11
Art. 7 – Occupazioni d’urgenza	11
Art. 8 – Istanza e rilascio della concessione	12
Art. 9 – Titolarità della concessione, obblighi del concessionario, subentro e rinuncia anticipata	14
Art. 10 – Rinnovo e proroga	16
Art. 11 – Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	16
Art. 12 – Decadenza ed estinzione della concessione	17
Art. 13 – Occupazioni abusive	18
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	19
Art. 14 – Istanze per i messaggi pubblicitari	19
Art. 14 bis– SCIA per l’istallazione su proprietà privata di insegne d’esercizio ed altri impianti riconducibili all’attività svolta nella sede di esercizio . Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 15 – Tipologie di impianti pubblicitari	20
Art. 16 – Istruttoria amministrativa	21
Art. 17 – Procedure	22
Art. 18 – Titolarità dell’autorizzazione, obblighi del titolare, subentro nelle autorizzazioni	23
Art. 19 – Rinnovo	24
Art. 20 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	24
Art. 21 – Decadenza ed estinzione della autorizzazione	25
Art. 22 – Rimozione della pubblicità	25
Art. 23 – Le esposizioni pubblicitarie abusive	26
Art. 24 – Il piano generale degli impianti pubblicitari	26
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	27
Art. 25 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo	

pubblico	27
Art. 26 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	28
Art. 27 – Zonizzazione delle strade, aree e spazi pubblici	30
Art. 28 – Determinazione delle tariffe annuali	30
Art. 29 – Determinazione delle tariffe giornaliere	31
Art. 30 – Determinazione del canone	31
Art. 31 – Esenzioni dal canone	32
Art. 32 – Riduzioni del canone	35
Art. 33 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	36
TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI	37
Art. 34 – Tipologia e Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	37
Art. 35 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	37
Art. 36 – Riduzione del canone pubbliche affissioni	38
Art. 37 – Esenzioni dal canone pubbliche affissioni	39
Art. 38 – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	39
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	42
Art. 39 – Modalità e termini per il pagamento del canone, rimborsi e compensazione. Ravvedimento operoso	42
Art. 40 – Accertamenti - Recupero canone	43
Art. 41 – Sanzioni e indennità	43
Art. 42 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	44
Art. 43 – Autotutela	46
Art. 44 – Riscossione coattiva	46
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	47
Art. 45 – Passi carrabili	47
Art. 46 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante	47
Art. 47 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	48
Art. 48 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante	48
Art. 49 – Occupazioni a sviluppo progressivo	48
Art. 50 – Attività edile	48
Art. 51 – Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti	49
Art. 52 – Occupazione con elementi di arredo	49
Art. 53 – Esposizione merci fuori negozio	49
Art. 54 – Occupazioni per traslochi	49
Art. 55 – Serbatoi	50
Art. 56 – Occupazione per speciali interventi di sostegno, valorizzazione e sviluppo economico-sociale e di sicurezza ambientale	50
Art. 57 – Occupazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	51

Art. 58 – Occupazioni per installazione chioschi ed edicole	51
Art. 59 – Occupazioni con antenne di telefonia mobile	52
Art. 60 – Diverse tipologie di occupazione su area unitaria - Altre forme di occupazione ..	52
TITOLO VIII – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI	53
Art. 61 – Concessioni e autorizzazioni all’occupazione di aree e spazi per mercati	53
Art. 62 – Determinazione delle tariffe mercatali	53
Art. 63 – Determinazione del canone per l’occupazione di aree e spazi per mercati.....	53
Art. 64 – Versamento del canone per l’occupazione di aree e spazi per mercati	54
Art. 65 – Disposizioni ulteriori per l’occupazione di aree e spazi per mercati	54
TITOLO IX - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	55
Art. 66 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	55
Art. 67 – Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati.....	55
Art. 68 – Freccie direzionali – Pre-insegne	55
Art. 69 – Locandine	56
Art. 70 – Striscioni e gonfaloni.....	56
Art. 71 – Altre forme di pubblicità	56
TITOLO X - DICHIARAZIONI.....	58
Art. 72 – Dichiarazioni per particolari fattispecie	58
CAPITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	60
TITOLO XI – REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI	60
Art. 73 – Regime transitorio	60
Art. 74 – Disposizioni finali	61

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Principi e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, identificato anche con il nome Regolamento del canone unico patrimoniale o Regolamento CUP e con la sigla ReCUP, adottato a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e successive modifiche e integrazioni, e del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione, disposta con la sua approvazione, e l'applicazione nel Comune di Parma del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 845 L. 27 dicembre 2019, n.160 e successive modifiche e integrazioni, di seguito indicato con la parola "canone". Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Ai sensi del comma 816 dell'art. 1 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842, L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, il canone sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche e integrazioni.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) **occupazione**: come definita al successivo articolo sul presupposto del canone, l'utilizzo esclusivo, anche di fatto, da parte di soggetti interessati, di spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che consente il godimento dell'area o dello spazio occupato dal richiedente o abilita l'esposizione pubblicitaria e, di conseguenza, comporta per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) **suolo pubblico**, comprensivo di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti: tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strade non comunali situati all'interno del centro abitato, individuato a

- norma del Codice della Strada, nonché, le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulti costituita una servitù di uso pubblico di cui sia titolare il Comune di Parma, in conformità a quanto previsto dall'art. 825 del Codice Civile;
- d) **canone:** la somma che è tenuto a corrispondere il richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b) e l'occupante senza titolo;
 - e) **tariffa:** rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone;
 - f) **soggetto gestore:** è il soggetto eventualmente incaricato dal Comune per le attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione del canone;
 - g) **occupazioni occasionali:**
 - i. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - ii. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione disciplinati nel vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
 - h) **commercio su area pubblica:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - i. su posteggi dati in concessione per più anni;
 - ii. su qualsiasi area, ad eccezione di quelle interdette, purché in forma itinerante.
 - i) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - j) **posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - k) **commercio in forma itinerante:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolta con mezzi mobili. Le soste sono limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie è vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra;
 - l) **concessione o autorizzazione in forma semplificata:** atto amministrativo emesso con modalità telematica che comporti per la collettività, il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente avente lo stesso valore di concessione/autorizzazione amministrativa;
 - m) **reti di comunicazione elettronica:** le reti ed impianti individuati ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs 259 del 2003 e successive modifiche e integrazioni (ovvero «i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.»);
 - n) **risorse collegate:** con riferimento alle reti di cui alla lettera precedente, «i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione.».

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il

suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare devono essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, deve essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Per le occupazioni con opere oggetto di intervento edilizio, per il quale è necessario acquisire il relativo titolo, si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti e provvedimenti specifici:
 - a. la domanda per la concessione di suolo pubblico temporanea deve essere presentata:
 - per traslochi, potature piante, cantieri edili, piccola manutenzione, a pena di improcedibilità, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'occupazione;
 - per la manomissione del suolo, a pena di improcedibilità, almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio dell'occupazione;
 - in tutti gli altri casi, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. la domanda per la concessione di suolo pubblico permanente, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione;
 - c. la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
9. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o

autorizzazione è trasferita al concessionario.

11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 3 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade soggette a diritto di pubblico passaggio formalmente costituito, in conformità a quanto previsto dall'art. 825 del Codice Civile;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Fermo restando il disposto del comma 818 dell'art. 1 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune anche nei casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e per le quali la stessa abbia istituito il canone per l'occupazione. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, è comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai titoli edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 4 – Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui ai relativi articoli del presente regolamento, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o da soggetto gestore incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 179, L. 27 dicembre 2006, n. 2006. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell'art.1180 del Codice Civile, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il relativo canone deve essere assolto da parte del titolare della medesima. In caso di morosità degli aventi titolo, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'articolo specifico del presente regolamento, il Comune o il soggetto gestore, in base al caso specifico, deve informare il titolare della concessione con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione, eventualmente rilasciato in forma semplificata. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e Edilizia (SUAPE), tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare istanza, al fine di ottenere il provvedimento di concessione, salvo i casi in cui lo stesso può essere rilasciato in forma semplificata e nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo.
2. L'istanza deve essere presentata per via telematica, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale dedicata.
3. In caso di modifica dell'occupazione in essere, effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai relativi commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è necessaria la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
4. L'istanza deve essere redatta in bollo e deve contenere le informazioni obbligatorie previste dalla modulistica unificata. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni.
5. Analoga istanza deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'interessato deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione, eventualmente rilasciato in forma semplificata, ad eccezione dei casi indicati nell'articolo dedicato alle esenzioni del presente regolamento.
7. Per le occupazioni temporanee, che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina specifica in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
8. Il provvedimento di concessione è rilasciato in forma semplificata nelle seguenti ipotesi:
 - a) Occupazioni temporanee esenti dal pagamento del canone, finalizzate alla promozione delle attività di associazioni di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale, partiti politici per occupazioni fino a 10 mq.;
 - b) Rinnovi e proroghe di occupazioni temporanee che non comportino alcuna modifica della concessione già rilasciata, per i quali non è necessaria nuova istruttoria;
 - c) Occupazioni temporanee che non presentano elementi di elevata complessità previa valutazione tecnica, effettuata dal Responsabile di Procedimento, eventualmente di concerto con gli uffici competenti.

Art. 6 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni accordate con atto di concessione avente durata uguale o superiore all'anno. L'eventuale rinnovo comporta la richiesta per il rilascio di una nuova concessione. Le concessioni di occupazioni permanenti possono comportare o meno l'esistenza di manufatti o impianti e possono riguardare occupazioni discontinue, ovvero per alcuni giorni settimanali;
 - b) sono temporanee le occupazioni accordate con atto di concessione avente durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 7 – Occupazioni d'urgenza

1. L'occupazione temporanea di suolo pubblico per affrontare eccezionali situazioni di emergenza, ossia quando si tratti di far fronte a situazioni di gravi ed irreparabili danni a persone o cose, attraverso l'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, può essere effettuata prima del regolare formale rilascio della concessione e dell'eventuale necessaria relativa ordinanza di modifica alla viabilità, purché l'interessato ne dia preventiva comunicazione alla Polizia Locale e provveda a presentare la domanda di concessione in sanatoria, per le occupazioni con durata superiore a giorni 7 (sette) o della comunicazione di avvenuta occupazione, per occupazioni di durata inferiore a giorni 7 (sette) indicando la superficie occupata, i giorni di occupazione e le eventuali fasce orarie per provvedere successivamente al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, che verrà comunicato dal competente ufficio.
2. La procedura di sanatoria di cui al precedente comma deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia (SUAPE) esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma digitale dedicata, entro 48 (quarantotto) ore dall'inizio dell'occupazione per le occupazioni temporanee ed entro 60 (sessanta) giorni seguente all'inizio dell'occupazione nel caso specifico di interventi urgenti relativi alla riparazione dei sottoservizi che presuppongano una manomissione. In quest'ultimo caso, la quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga dell'autorizzazione alla manomissione deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni; nel caso specifico delle manomissioni, i giorni di proroga vengono richiesti dall'interessato e valutati dal Responsabile del Procedimento a seconda della tipologia di intervento.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti o in caso di mancata o ritardata comunicazione o presentazione di istanza, l'occupazione si intende abusiva e si applica la sanzione amministrativa di cui allo specifico articolo del presente regolamento. Il responsabile è tenuto alla immediata rimessa in pristino dell'area occupata.

Art. 8 – Istanza e rilascio della concessione

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia (SUAPE) ricevuta l'istanza, effettua la verifica formale ed in caso di esito positivo invia la documentazione al responsabile del procedimento il quale provvede ad avviare l'istruttoria. Con la predetta istanza il/i richiedente/i dichiara/no:
 - di riconoscersi nei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo ed il nazismo;
 - di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa (XXII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, art. 4 L. n. 645/1952, L. n. 205/1993 e loro eventuali successive modifiche);
 - di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza;
 - di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l'uso di simbologie o gestualità ad essi chiaramente riferiti;dando atto che la mancata presentazione di tale dichiarazione preclude l'accoglimento della domanda.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Il termine è sospeso qualora occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
4. Qualora, in corso di istruttoria della domanda, il richiedente non sia più interessato o intenda rinunciare ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, secondo i criteri stabiliti dal piano tariffario approvato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
6. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla agli uffici ed enti coinvolti nel procedimento, secondo le modalità e termini previsti dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
7. Il responsabile del procedimento, entro il termine previsto per il rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, a mero titolo esemplificativo nei casi in cui:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie rispettando il disciplinare scavi;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico o a terzi;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi per il quale gli stessi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fideiussioni e/o polizze assicurative a copertura di tutti i danni derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

8. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone, dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporta il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma.
9. Le concessioni sono rilasciate e inviate telematicamente, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
10. Qualora l'amministrazione intenda procedere per il diniego, si applicano le disposizioni previste dall'art 10bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
11. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano morosità per occupazione di suolo pubblico da parte del richiedente nei confronti del Comune, anche su altre aree, ovvero di precedenti rateizzazioni rimaste insolute. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione dei debiti definiti od obbligazioni non assolte, in conformità alle discipline regolamentari vigenti in materia.
12. Il provvedimento di concessione, anche rilasciato in forma semplificata, rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
13. La concessione, anche rilasciata in forma semplificata, è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita, anche in formato digitale, a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
14. La copia del provvedimento amministrativo deve essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto gestore, per i relativi adempimenti anche attraverso gli strumenti informatici dell'Ente.
15. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni per servizi di competenza della Amministrazione Comunale e per l'esecuzione di lavori edili o stradali appaltati dal Comune di Parma, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento e non è necessaria la presentazione dell'istanza di concessione.
16. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori eseguiti per conto del Comune o di sua società partecipata sostituisce la domanda e la concessione previste dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni, ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

17. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune o da sua società partecipata nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali deve comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale, che può esprimere il proprio parere in merito, curando il coordinamento con altri eventuali uffici. Resta comunque necessaria l'emissione di ordinanza viabilistica in caso di modifica della viabilità veicolare.

Art. 9 – Titolarità della concessione, obblighi del concessionario, subentro e rinuncia anticipata

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri, fatto salvo quanto disciplinato dai commi successivi. Il concessionario risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui al relativo articolo del presente regolamento, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti. Al fine dello svincolo della garanzia, il titolare deve aver acquisito il parere positivo dell'ufficio competente del Comune; inoltre il ripristino deve rispettare il disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico.
 - b) custodire il permesso, anche in formato digitale comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvede a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui al relativo articolo del presente regolamento;
 - g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. In caso di accoglimento, il Comune aggiorna

l'originario atto di concessione, se non ancora scaduto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Nel caso di trasferimento a terzi di attività commerciale o di pubblico esercizio, la voltura della concessione temporanea, già rilasciata ed in essere, è da considerarsi assolta a seguito dell'avvenuta presentazione di SCIA o comunicazione amministrativa di subingresso nella licenza per lo svolgimento dell'attività.
4. La concessione è trasferibile e volturabile, anche mortis causa, a fronte della documentata esistenza di un valido atto di trasferimento dell'attività, che si svolge fruendo della stessa occupazione, purché non risultino a carico del soggetto subentrante insolvenze nei confronti del Comune.
5. La subconcessione è ammessa solo se esplicitamente autorizzata dal Comune nell'atto di concessione, da richiedersi presentando il contratto tra le Parti dove sia specificato l'accollo del debito da parte del subconcessionario.
6. Il subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non può perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
7. Per le occupazioni di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
8. Per le occupazioni temporanee, nell'ipotesi di sub-ingresso nell'esercizio dell'attività commerciale, in qualsiasi forma, al fine di contrastare l'elusione degli obblighi concessori, il subentrante, ove intenda ottenere il rinnovo o la proroga della concessione di suolo pubblico funzionale all'esercizio in cui subentra, deve farsi carico di eventuali insolvenze del precedente concessionario, ritenendosi, infatti, in tali fattispecie, prevalente la tutela dell'interesse pubblico alla riscossione del credito rispetto ad eventuali clausole pattizie atte ad escludere i debiti dai cespiti aziendali, rimanendo a carico del trasgressore il pagamento di indennità e sanzioni applicate.
9. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
10. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dei relativi articoli del presente regolamento.
11. In caso di mancato o parziale utilizzo del suolo da parte del concessionario, occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - i. la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata

prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

- ii. per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

12. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Art. 10 – Rinnovo e proroga

1. Il provvedimento di concessione è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di istanza al competente Sportello Unico, ad eccezione delle concessioni permanenti destinate alle attività commerciali, per le quali si procede mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del titolo di concessione nelle ipotesi di occupazioni permanenti, ed almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione nei casi di occupazioni temporanee. La domanda va presentata nelle stesse modalità descritte dallo specifico articolo del presente regolamento e contenere gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo non è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. È ammessa la proroga della concessione, da intendersi nel differimento del termine di scadenza originario. L'istanza di proroga della concessione temporanee deve essere presentata almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza della concessione in essere, che non può superare la durata complessiva di 365 (trecentosessantacinque) giorni. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione. Nel caso specifico di manomissioni, l'istanza di proroga della concessione viene valutata dal responsabile del procedimento.

Art. 11 – Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione può essere modificato, sospeso o revocato, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge e del Regolamento di Polizia Urbana. In particolare, l'amministrazione comunale promuove lo strumento della diffida amministrativa di cui allo specifico articolo del Regolamento di Polizia Urbana, quale attività di controllo alternativa all'accertamento della violazione, finalizzata alla tutela del bene comune mediante un approccio collaborativo con la cittadinanza, da applicarsi nei casi espressamente previsti con apposita delibera di Giunta Comunale. Per gli stessi motivi il Comune può imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate ed accertate sostenute per la installazione dell'impianto o struttura da rimuovere.
2. I provvedimenti di cui al primo comma, ad eccezione di quelli di revoca, sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento (nel solo caso di privati cittadini privi di

identità digitale), ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione, se disposte dal Comune, danno diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone annuale pagato anticipatamente dal concessionario, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in proporzione della mancata occupazione effettiva, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità. Nel caso di concessione permanente, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

Art. 12 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione, qualora la violazione sia ripetuta per una seconda volta nel corso dello stesso anno solare;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente in materia sanzionatoria una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la sussistenza dei presupposti di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di 10 (dieci) e non superiore a 20 (venti) giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica o l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Art. 13 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Le occupazioni abusive, salvo prova contraria, si presumono effettuate dal 30° (trentesimo) giorno antecedente la data del verbale redatto dall'organo accertatore.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 14 – Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia (SUAPE), al fine di ottenere la relativa autorizzazione nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo.
2. Tutti coloro che intendono effettuare l'installazione e la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare istanza da inviarsi per via telematica, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale dedicata.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 25 impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:
 - gonfaloni, per i quali il limite è di numero 150;
 - targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 50 impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;
 - insegne, per le quali il limite è di numero 50;
 - taxi, per i quali il limite è di numero 300.
 - Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e successive modifiche e integrazioni.
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, nonché dalle disposizioni dettate dal Regolamento di Polizia Urbana.
5. L'istanza deve essere redatta in bollo e deve contenere le informazioni obbligatorie previste dalla modulistica unificata.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni.
7. Per effettuare modificazioni dell'esposizione pubblicitaria e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) attraverso le modalità previste dal Piano Generale degli Impianti, corredata di idonea asseverazione nella quale si certifica che le caratteristiche dell'impianto ed il contesto in cui lo stesso è inserito non hanno subito variazioni rispetto all'autorizzazione originaria.
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve comunque ottenere

il titolo per l'esposizione.

9. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta mediante presentazione di relativa SCIA nei casi stabiliti dalla piattaforma digitale dedicata alla presentazione di istanze o nei casi previsti dall'articolo 72 del presente regolamento.

Art. 15 – Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
- a) **insegna di esercizio:** le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente, esposti presso la sede, nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la generica indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale o la precisa individuazione dell'esercizio commerciale o la ragione sociale della ditta e del marchio, eventualmente accompagnate da simboli o marchi; non sono insegne di esercizio le indicazioni generiche delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale e realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'art. 49, comma 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi;
 - b) **insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
 - c) **pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - d) **pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
 - e) **pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
 - f) **impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati;
 - g) **impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di

pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;

- h) **impianto di pubblicità o propaganda**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti;
- i) **preinsegna**: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 (cinque) chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'art. 48, comma 3 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- 2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
- 3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
- 4. Le diffusioni di messaggi pubblicitari si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'istanza nei casi previsti dall'art. 72 del presente regolamento, qualora la durata sia superiore a 90 (novanta) giorni, sono considerate annuali;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari tramite locandine, la pubblicità su autoveicoli e tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. n. 285/1992) e successive modifiche e integrazioni, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 (novanta) giorni, sono considerate annuali;
 - c) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in 30 (trenta) giorni.

Art. 16 – Istruttoria amministrativa

- 1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia (SUAPE), ricevuta l'istanza, effettua la verifica formale e, riscontrato l'esito favorevole, inoltra la documentazione al responsabile del procedimento, il quale avvia il procedimento istruttorio. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, lo Sportello provvede al rilascio dell'atto di autorizzazione.
- 2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
- 3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda e

riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle spese dei diritti di segreteria stabilita annualmente dal Piano Tariffario approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
5. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo del titolo abilitativo, salvo quanto previsto in materia di revoca, modifica o sospensione per atto dell'amministrazione comunale e salvo i casi di rimozione dell'impianto pubblicitario per iniziativa del titolare per gli anni successivi all'anno in cui avviene la rimozione, di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza, l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione può avvenire solo se non risultano morosità per esposizioni pubblicitarie da parte del richiedente nei confronti del Comune, anche su altre esposizioni, ovvero di precedenti rateizzazioni rimaste insolute. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione dei debiti definiti od obbligazioni non assolte, in conformità alle discipline regolamentari vigenti in materia.
10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
11. Copia dell'atto autorizzatorio deve essere reso disponibile, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al soggetto gestore, ove incaricato, per i relativi adempimenti.

Art. 17 – Procedure

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il termine è sospeso qualora occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Qualora l'amministrazione intenda procedere per il diniego, si applicano le disposizioni previste dall'art 10bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nelle ipotesi in cui risulti applicabile l'art. 19 della L. n. 241/1990, qualora l'esito delle verifiche effettuate durante il controllo di merito relativamente alle asseverazioni presentate a corredo della SCIA fosse in contrasto con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di esposizione di messaggi pubblicitari, l'Amministrazione Comunale provvederà a notificare all'interessato un avvio di procedimento amministrativo (ex artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990) finalizzato alla cessazione degli effetti della SCIA, qualora la stessa non sia conformabile ai sensi dell'art. 19 comma 3 della medesima legge.

Art. 18 – Titolarità dell'autorizzazione, obblighi del titolare, subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome, nelle modalità stabilite dalla piattaforma digitale dedicata alla presentazione di istanze.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione deve essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 19 – Rinnovo

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili mediante la presentazione di SCIA, con le modalità stabilite ai sensi dello specifico articolo del presente regolamento. La SCIA va presentata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del titolo e deve contenere gli estremi dell'autorizzazione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo non è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore. Nella segnalazione funzionale al rinnovo, l'istante assevera che:
 - a) non sono mutati lo stato di fatto e di diritto in virtù dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione per cui si procede al rinnovo;
 - b) di essere in regola con il pagamento del relativo canone.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

Art. 20 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge, del Piano Generale degli Impianti e del Regolamento di Polizia Urbana. In particolare, l'amministrazione comunale promuove lo strumento della diffida amministrativa di cui all'art. 49 del Regolamento di Polizia Urbana, quale attività di controllo alternativa all'accertamento della violazione, finalizzata alla tutela del bene comune mediante un approccio collaborativo con la cittadinanza, da applicarsi nei casi espressamente previsti con apposita delibera di Giunta Comunale. Per gli stessi motivi il Comune può imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate ed accertate sostenute per la installazione dell'impianto o struttura da rimuovere.
2. I provvedimenti di cui al primo comma, ad eccezione di quelli di revoca, sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento (nel solo caso di privati cittadini privi di identità digitale), ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo

evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. La revoca, la sospensione e la modifica, se disposte dal Comune, danno diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone annuale pagato anticipatamente dal soggetto autorizzato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'autorizzazione e in proporzione del mancato utilizzo, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità.

Art. 21 – Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) Per tutti i mezzi pubblicitari finalizzati alla individuazione direzionale ovvero di esercizio di attività, quando tale attività venga a cessare o sia trasferita;
 - e) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione e la mancata installazione del mezzo pubblicitario autorizzato,
 - f) la disattivazione del messaggio pubblicitario o la mancanza di messaggio nel mezzo pubblicitario per un periodo di tempo superiore a 10 (dieci) giorni;
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per i medesimi mezzi pubblicitari per i dodici mesi successivi alla data di decadenza dell'autorizzazione.
3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Art. 22 – Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno, fatto salvo l'esonero dal pagamento del canone per gli anni successivi all'anno in cui si effettua la comunicazione di rimozione. Se la rimozione è conseguente alla revoca del titolo abilitativo effettuata dall'ente, per

esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 23 – Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. È abusiva ogni diffusione di messaggi pubblicitari realizzata in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa.
2. Le occupazioni abusive, salvo prova contraria, si presumono effettuate dal 30° (trentesimo) giorno antecedente la data del verbale redatto dall'organo accertatore.

Art. 24 – Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama il Piano Generale degli impianti vigente.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Art. 25 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, L. n. 160 del 2019 e successive modifiche e integrazioni, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata individuata nell'Allegato "Zonizzazione", parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
 - f) coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione, approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali ed indicati nel Prospetto "Coefficienti moltiplicatori"; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione, indicati in concessione, in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
4. Nel caso in cui l'occupazione temporanea ~~e~~ comporti la destituzione di stalli di sosta a pagamento, il canone è determinato applicando il coefficiente moltiplicatore di cui al Prospetto "Coefficienti moltiplicatori" per ogni stallo di sosta e per i giorni di occupazione; nel caso di occupazioni permanenti, il canone è determinato applicando il coefficiente moltiplicatore di cui al Prospetto "Coefficienti moltiplicatori" per ogni stallo di sosta occupato.
5. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 (venti) annualità.
6. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
7. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

8. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni, quindi arrotondando la somma al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
9. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
10. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, al giorno o per durata inferiore al giorno.
11. Per le occupazioni temporanee soprastanti il suolo pubblico per attività edilizia, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante e sottostante. Il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dell'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo a terra.
12. Per quanto attiene agli interventi di manomissione del suolo pubblico, la superficie viene calcolata nell'intera larghezza della strada, quando questa abbia larghezza inferiore a 5,90 metri escludendo i marciapiedi, moltiplicata per la lunghezza occupata dal cantiere. Nel caso in cui l'intervento sia eseguito su strade di larghezza non inferiore a 5,90 metri, la superficie è determinata in base alla larghezza effettiva dello scavo maggiorata di un metro per parte, e comunque per una larghezza minima di tre metri lineari, moltiplicata per la lunghezza occupata dal cantiere.

Art. 26 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) classificazione delle strade o zona occupata individuata nell'Allegato "Zonizzazione", parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in ordine di valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva dell'intero mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio non è inserito in un impianto ad esclusivo uso pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, anche se collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui al Prospetto “Coefficienti moltiplicatori” in relazione ai seguenti criteri:
 - a) diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - b) diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 1 mq e fino a 5,5 mq;
 - c) diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 5,5 mq e fino a 8,5 mq;
 - d) diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma, dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza, è maggiorato applicando il coefficiente moltiplicatore di cui al Prospetto “Coefficienti moltiplicatori”.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione fisica e logica tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
10. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo; il canone è determinato applicando il coefficiente moltiplicatore di cui al Prospetto “Coefficienti moltiplicatori”. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone dovuto è stabilito in base ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i coefficienti indicati nel Prospetto “Coefficienti moltiplicatori”. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
12. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 (trecento) centimetri quadrati, fermo restando quanto previsto per le insegne di esercizio.

Art. 27 – Zonizzazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, e per le esposizioni pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in base alla loro importanza, desunta prevalentemente dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "Zonizzazione" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. Per le esposizioni pubblicitarie, si considerano appartenenti alla categoria speciale i luoghi aperti al pubblico, anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto d'ingresso, dalle località ricomprese nella suddetta categoria. In presenza di più accessi all'area, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'Allegato "Zonizzazione" del presente Regolamento, sono classificate in "*categoria speciale*" e tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "*categoria normale*".
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Limitatamente alle esposizioni pubblicitarie, il disposto del precedente periodo trova applicazione anche nel caso in cui le stesse siano percepibili da strade o aree classificate in differenti categorie.

Art. 28 – Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, esse sono modulate anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la zonizzazione di cui all'Allegato "Zonizzazione", parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono individuati nel Prospetto "Coefficienti moltiplicatori" ed approvati con deliberazione di Giunta Comunale.

5. L'omesso aggiornamento annuale dei coefficienti moltiplicatori comporta l'applicazione dei coefficienti in vigore nell'annualità precedente quella di riferimento.

Art. 29 – Determinazione delle tariffe giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, sono determinate anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, sulla base della quale è determinato il canone da corrispondere, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la zonizzazione di cui all'Allegato "zonizzazione", parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono individuati nel Prospetto "Coefficienti moltiplicatori" ed approvati con deliberazione di Giunta Comunale.
5. L'omesso aggiornamento annuale dei coefficienti moltiplicatori comporta l'applicazione dei coefficienti in vigore nell'annualità precedente quella di riferimento.

Art. 30 – Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente moltiplicatore e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, il canone è determinato in ragione dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
3. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Per le occupazioni temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente moltiplicatore, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone è

commisurato su una durata minima di 30 (trenta) giorni, fatte salve specifiche differenti disposizioni indicate nel presente regolamento o nel prospetto “Coefficienti moltiplicatori”: il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente moltiplicatore e per il numero dei metri quadrati, per ogni 30 (trenta) giorni o frazione di esposizione; nel caso sia richiesta l’esposizione per più di 30 (trenta) giorni, il canone è calcolato per multipli di 30 (trenta) giorni fino ad un massimo di 90 (novanta), mentre, se la richiesta di esposizione supera i 90 (novanta) giorni, il canone è dovuto in ragione dell’annualità.

5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione, indicati nella concessione, in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
6. Per tutte le esposizioni pubblicitarie a carattere temporaneo, effettuate nei mesi di Maggio, Giugno, Settembre o Ottobre, il canone dovuto è maggiorato del 50%. Il coefficiente sulla base del quale applicare la maggiorazione è quello riferito alla categoria normale per la specifica tipologia di diffusione messaggi pubblicitari. Per quelle tipologie di diffusione di messaggi per le quali sussiste la distinzione tra pubblicità opaca e luminosa, il coefficiente sulla base del quale effettuare la maggiorazione, è quello della categoria normale opaca.

Art. 31 – Esenzioni dal canone

1. Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento.
2. Per le occupazioni di suolo, sono inoltre esenti, ai sensi del comma 821, lettera f), L. n. 160/2019, e successive modifiche e integrazioni:
 - a) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - b) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - c) i passi carrabili utilizzati esclusivamente da veicolo a servizio di persone disabili in possesso del relativo contrassegno e residenti nell’immobile a cui è riferito il passo carrabile stesso
 - d) i passi carrai autorizzati, ubicati fuori dai centri abitati;
 - e) le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, per le quali è stato riconosciuto lo specifico vantaggio economico della gratuità dell’occupazione secondo le procedure previste dal vigente Regolamento per la concessione del patrocinio e di vantaggi economici del Comune di Parma e alle iniziative di realizzazione di murali negli spazi rientranti nella disciplina del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 21/12/2020;
 - e-bis) le occupazioni relative alle iniziative, promosse e/o organizzate dal Comune con altri Enti Associazioni e/o privati e viceversa, di valorizzazione commerciale del centro storico e dei centri commerciali naturali, approvate tramite formale atto amministrativo;
 - f) le occupazioni non superiori a 10 mq effettuate dai partiti politici, associazioni politiche e organizzazioni sindacali e di categoria;
 - g) le occupazioni temporanee o per passi carrai utilizzati esclusivamente da enti del terzo settore (ETS), di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), purché iscritte al RUNTS con le procedure previste dal codice;
 - h) le occupazioni effettuate per la creazione di orti sociali e di spazi di relazione aperti e chiusi ad essi funzionali, approvati e normati in base a specifico atto deliberativo. In ogni caso non sono esonerate dal canone le occupazioni per attività di vendita e somministrazione, anche se

organizzate dagli stessi soggetti di cui alla presente lettera, rimanendo obbligati all'applicazione della tariffa stabilita nel regolamento per le superfici occupate da tali attività;

- i) le occupazioni effettuate dal Comune o da sua società partecipata: il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune o da sua società partecipata nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali deve comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'emissione di ordinanza viabilistica in caso di modifica della viabilità veicolare;
- j) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- k) le occupazioni permanenti e temporanee di attività commerciali e artigianali con tende o simili, o retrattili, a meno che impediscano il passaggio di altezza libera di 2,20 metri;
- l) le occupazioni occasionali e temporanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- m) le occupazioni permanenti con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi che già corrispondano il canone basato su numero utenti;
- n) le occupazioni permanenti di aree pubbliche, nel sottosuolo o aeree, effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;
- o) le occupazioni effettuate con passo carrabile di accesso ai terreni agricoli in assenza di fabbricati;
- p) le occupazioni per le quali l'ammontare totale del canone dovuto è inferiore o pari ad euro 12,00, a meno che non si tratti di occupazioni abusive;
- q) le occupazioni con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti se collocati dal gestore affidatario del servizio e conformi al piano approvato dal Comune;
- r) le occupazioni temporanee dei contribuenti con contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei giorni ed orari di raccolta con sistema "porta a porta";
- s) le occupazioni con cassonetti per raccolta indumenti usati, purché muniti delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla legge;
- t) i passi carrabili ubicati nelle strade private non a uso pubblico ma comunque aperte al transito dei veicoli;
- u) le occupazioni effettuate per servizi di pubblica utilità per far fronte a particolari situazioni di emergenza (a puro titolo esemplificativo: emergenze sanitarie, calamità naturali, e simili), previa apposita individuazione da parte della Giunta Comunale;
- v) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- w) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote.

3. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma precedente, escluse quelle delle lettere a), b), d), i), j), k), l), m), n), q), r), resta fermo l'obbligo di possesso di concessione, in mancanza del quale l'occupazione è abusiva e il responsabile è soggetto alla relativa sanzione, calcolata sul canone ordinario.

4. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni per servizi di competenza della Amministrazione Comunale e per l'esecuzione di lavori edili o stradali appaltati dal Comune di Parma, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento e non è necessaria la presentazione di domanda di concessione.

5. Per le esposizioni pubblicitarie, sono inoltre esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi

- purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 art. 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 (tremila) posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) la pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'azienda medesima, nel caso in cui il messaggio pubblicitario diffuso faccia riferimento esclusivamente alla ragione sociale, al logo o marchio ed ai recapiti dell'azienda medesima;
 - l) le croci delle farmacie, installate presso la sede di svolgimento dell'attività, e l'eventuale scritta "farmacia" abbinata alle stesse;
 - m) le esposizioni realizzate da amministrazioni pubbliche, enti del terzo settore, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro nel solo caso non siano riportate, sui materiali pubblicitari, indicazioni di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale;
 - n) le esposizioni relative alle iniziative, promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti Associazioni e/o privati e viceversa, di valorizzazione commerciale del centro storico e dei centri commerciali naturali, approvate tramite formale atto amministrativo.

Art. 32 – Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821, lettera f), sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) la superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee diverse da spettacoli viaggianti, per la parte eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 50% e la parte eccedente i 2000 mq è calcolata in ragione del 10%.
 - b) per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali sono stabiliti canoni agevolati da determinarsi come appresso:
 - i. per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di particolare interesse pubblico, per le quali il Comune ha concesso il proprio Patrocinio con specifico atto, si applica alla tariffa ordinaria il coefficiente come previsto dal Prospetto “Coefficienti moltiplicatori”;
 - ii. per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche superiori a 10 mq con manifestazioni di partiti, associazioni politiche e organizzazioni sindacali, si applica alla tariffa ordinaria il coefficiente come previsto dal Prospetto “Coefficienti moltiplicatori”.
 - c) la tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee, salvo le occupazioni per i mercati, è rapportata ai tempi di occupazione con le seguenti riduzioni:
 - del 50% se l’occupazione si protrae per non più di 2 (due) ore continuative nella giornata;
 - del 30% se l’occupazione si protrae per non più di 7 (sette) ore continuative nella giornata;
 - del 20% se l’occupazione si protrae per non più di 18 (diciotto) ore continuative nella giornata.Per le occupazioni superiori alle 18 (diciotto) ore, si applica la tariffa giornaliera senza riduzioni.
 - d) al di fuori dei casi per i quali è diversamente disposto nel presente regolamento, per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 (quindici) giorni, la tariffa è ridotta del 40% fin dal primo giorno. Per periodi complessivamente superiori ai 30 (trenta) giorni si applica una ulteriore riduzione tariffaria del 50% fin dal primo giorno. Eventuali proroghe vengono concesse senza variazione della riduzione applicata con la prima concessione.
 - e) per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per le concessioni permanenti destinate alle giostre fisse per bambini, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% fino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.Per le occupazioni di cui alla presente lettera, aventi carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta del 50%.
 - f) per le occupazioni realizzate con chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande o attività artigianali di somministrazione, le superfici sono calcolate in ragione della zonizzazione di cui all’Allegato “Zonizzazione” e relativi coefficienti moltiplicatori.
 - g) per le occupazioni permanenti di spazi a verde ed aree cortilizie a servizio di unità produttive, realizzate al fine di consentire l’esecuzione di opere viabilistiche o infrastrutturali, la tariffa viene ridotta del 70%.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente, non esonerano l’interessato dalla richiesta del relativo atto di concessione per l’occupazione stessa.
3. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da amministrazioni pubbliche, enti del terzo settore, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro nel solo caso siano

riportate, sui materiali pubblicitari, indicazioni di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 33 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano, anche in via mediata, le stesse reti, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso, moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista dall'art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno. Il concessionario è tenuto a dichiarare il numero di utenze di riferimento, come definito ai sensi del comma 1, con le modalità e nei termini indicati all'articolo relativo alle dichiarazioni per particolari fattispecie del presente regolamento.

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34 – Tipologia e Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
2. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Parma costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio delle pubbliche affissioni gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Il Comune o il soggetto gestore, ove incaricato, può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale devono essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune o al concessionario del servizio e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
4. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 60%.
 - b) per le affissioni di natura commerciale il 40%.

È comunque consentito derogare alle percentuali sopra indicate, nei periodi in cui risultassero inutilizzati spazi per le affissioni di cui alla precedente lettera a), per un periodo non superiore a 14 (quattordici) giorni e nel rispetto del calendario delle affissioni di cui all'art.38, comma 2.
5. Resta fermo l'obbligo previsto dall'art.1, comma 836 della Legge 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, di utilizzo dei siti internet istituzionali per la diffusione delle comunicazioni istituzionali prescritte da specifiche leggi o regolamenti.
6. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

Art. 35 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni in base alle zone del territorio comunale dell'Allegato "Zonizzazione", è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati nel Prospetto "Coefficienti moltiplicatori".
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a centimetri 70x100 e relativi multipli secondo la seguente tabella:
 - Manifesti 70x100 = 1 foglio
 - Manifesto 100x140 o 140x100 = 2 fogli
 - Manifesto 200x140 o 140x200 = 4 fogli
 - Manifesti 600x300 = 24 fogliTale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 (dieci) giorni.
5. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione inferiori a 50 (cinquanta) fogli
 - b) per richieste di affissioni di manifesti formati da 8 (otto) a 12 (dodici) fogli
 - c) per richieste di affissione di manifesti formati da oltre 12 (dodici) fogli
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino a un massimo del 2,5% della superficie disponibile.
 - e) per le affissioni che hanno inizio o fine nei mesi di Maggio, Giugno, Settembre o Ottobre; la maggiorazione di cui alla presente lettera si applica esclusivamente alle affissioni di carattere commerciale, ovvero che contengano qualsivoglia indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale.Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c) d) sono stabilite nel Prospetto "Coefficienti moltiplicatori". Per le maggiorazioni di cui al presente articolo, in ogni caso, il coefficiente, sulla base del quale applicare le maggiorazioni, è quello riferito alla categoria normale applicabile per la tipologia del manifesto e la durata dell'affissione.
6. Le tariffe per l'effettuazione delle pubbliche affissioni in strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato "Zonizzazione", sono classificate in "categoria speciale" e tutte le restanti strade, vie o piazze sono classificate in "categoria normale".
7. La "categoria speciale" si applica esclusivamente alle affissioni di carattere commerciale, ovvero che contengano qualsivoglia indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale.

Art. 36 – Riduzione del canone pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli enti pubblici territoriali o altre amministrazioni pubbliche e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I manifesti di cui al comma precedente beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale.

Art. 37 – Esenzioni dal canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune ivi compresi quelli di cui al comma 16 dell'articolo 38 del presente regolamento;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) i manifesti di cui al comma dedicato del seguente articolo del presente regolamento nell'ipotesi di utilizzo degli impianti da parte del Comune di Parma.

Art. 38 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che viene annotata in apposito registro cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del concessionario del servizio. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione e non dà diritto al rimborso del canone dovuto.
2. I competenti uffici comunali o il soggetto gestore calendarizzano le date settimanali di affissione dei manifesti secondo le esigenze organizzative del servizio.
3. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare apposita commissione ai competenti uffici o al soggetto gestore.
4. La commissione, a pena di nullità, deve specificare quanto segue:
- a) quantità e formato dei manifesti da affiggere,
 - b) indicazione della categoria in cui esporre i manifesti,
 - c) indicazione, anche sintetica, del titolo della campagna pubblicitaria,
 - d) data di inizio e durata dell'esposizione.
 - e) i dati del richiedente l'affissione, in caso di persona giuridica i dati del legale rappresentante, e i dati di colui che consegnerà i manifesti.

Alla commissione, a pena di nullità della stessa, deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto. È consentito, in via eccezionale, il pagamento posticipato soltanto da parte di soggetti pubblici che, nel rispetto dei propri ordinamenti, non possono provvedere in via anticipata. In ogni caso non possono essere presentate commissioni per affissioni che riguardino il periodo successivo ai 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della commessa stessa.

5. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio competente la commissione, completa degli elementi di cui al comma precedente.
6. L'accettazione della commissione è in ogni caso subordinata all'accertamento della disponibilità degli spazi affissivi.
7. La successiva integrazione, del solo numero dei manifesti, di una commissione già presentata, non costituisce nuova o separata commissione.
8. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il soggetto gestore deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
9. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta, il Comune o il soggetto gestore dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
10. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione.
11. Nei casi di cui ai due commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 (novanta) giorni.
12. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima della data di affissione richiesta così come indicata nella commissione presentata; in tal caso ha l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto, con l'esclusione degli annullamenti dovuti ad intercorse norme di legge, anche di carattere emergenziale. In tal caso il rimborso è dovuto sulla totalità del diritto dovuto.
13. Il Comune o il soggetto gestore, se il servizio è gestito in tale forma, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
14. Il servizio di urgenza, inteso come affissione da effettuarsi entro le 48 (quarantotto) ore successive alla ricezione della commissione, potrà essere reso, compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale, nei giorni stabiliti per l'affissione dei manifesti durante l'orario di servizio, qualora la richiesta ed il materiale pervengano entro le ore 9.00 del mattino.
15. Nei locali del soggetto che effettua il servizio di pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
16. Il Piano Generale degli Impianti può riservare una quota di impianti destinati alla pubbliche affissioni, nell'ambito della quota di cui all'art. 34, comma 4, lettera b), a campagne per eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Parma. Tali impianti possono in ogni caso essere

utilizzati da soggetti terzi per le loro affissioni nel caso in cui non pervenga richiesta dai competenti servizi comunali entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio dell'esposizione.

17. Le affissioni sugli impianti bifacciali formato centimetri 70x100 (c.d. plancette istituzionali) sono riservati agli enti pubblici territoriali ed alle associazioni, fondazioni, comitati che non perseguono scopo di lucro. A tali impianti si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e la durata dell'esposizione dei manifesti, non può superare i 10 (dieci) giorni per singola commessa. Le commissioni non possono eccedere il limite di 15 plancette (30 fogli) per singolo evento o committente. In caso di richieste superiori alle disponibilità le plancette saranno assegnate fino ad esaurimento secondo l'ordine cronologico di registrazione delle commesse.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 39 – Modalità e termini per il pagamento del canone, rimborsi e compensazione. Ravvedimento operoso

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee con canone complessivamente superiore ad euro 1.500,00, è consentita la possibilità di frazionamento del canone in rate mensili anticipate, limitatamente per il numero di mesi interi della durata della concessione e dell'autorizzazione. All'atto del rilascio della concessione/autorizzazione va corrisposta la prima rata, oltre ad eventuali rate maturate in caso di ritiro tardivo della concessione/autorizzazione, senza spostamento della scadenza delle rate successive. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Nel caso in cui il concessionario opti per il pagamento dell'intero canone al rilascio della concessione, esso è ridotto in ragione del 5%.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, qualora l'ammontare del canone annuo sia superiore ad euro 1.500,00, è consentita la possibilità di un pagamento frazionato nel massimo di 4 (quattro) rate trimestrali. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Negli anni successivi a quello di prima concessione, il canone annuo è versato entro il 30 aprile.
5. Nei casi di rateizzazione di importo superiore a euro 10.000, si prescrive la fideiussione da presentare prima del ritiro della concessione, a garanzia del pagamento dilazionato e con scadenza di almeno 6 (sei) mesi oltre la scadenza del piano di rateizzazione.
6. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, e non è frazionabile.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui allo specifico articolo del presente regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni.
10. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può differire i termini ordinari di versamento del canone nelle ipotesi previste dal regolamento generale delle entrate. Con il medesimo atto, può essere disposta la sospensione dei pagamenti relativi alle rateazioni concesse.

11. Per il rimborso o l'utilizzo in compensazione di somme versate e non dovute, si applicano le apposite norme del regolamento generale delle entrate.
12. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e delle analoghe norme regolamentari adottate dall'ente. La sanzione oggetto di riduzione è quella determinata ai sensi dell'art. 41, comma 4, del presente regolamento.
13. Costituisce causa ostativa del ravvedimento di cui al precedente comma, l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del soggetto gestore, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Art. 40 – Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dall' art. 1, comma 179, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, provvedono il responsabile competente nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto gestore, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nell'immediatezza della contestazione, l'organo d'accertamento non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta, ne dà atto nel verbale e ne rimanda la quantificazione ad un successivo provvedimento da notificarsi al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici o al soggetto gestore, competente per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
4. Il Comune o il soggetto gestore provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito atto amministrativo.
In caso di occupazioni ed installazioni abusive, si procede per l'addebito dell'indennità sostitutiva del canone e l'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni e sulla base dell'apposito regolamento comunale. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 41 – Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni e dalla L. n. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%: ai fini della determinazione dell'indennità

si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dagli art. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni. In applicazione del principio generale sancito dall'art. 50 L. 27 dicembre 1997, n. 449, la sanzione di cui alla presente lettera è ridotta ad un terzo nel caso in cui il trasgressore effettui il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dall'irrogazione della sanzione.

Le occupazioni abusive, salvo prova contraria, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale redatto dall'organo accertatore.

- 3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
- 4. Nei casi di omesso, tardivo o parziale pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nel 30% del canone, o alla parte di esso, non versato o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, L. n. 449/1997 e successive modifiche e integrazioni.
- 5. Le sanzioni ed indennità del presente articolo, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada e alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni.
- 6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 7. Il Comune o il soggetto gestore che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Comune con apposito regolamento.
- 8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 42 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1. Il Comune intima la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché procede, laddove fattibile, all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ai sensi della L. n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni. Le spese per la rimozione ed asportazione d'ufficio, nonché dell'eventuale smaltimento sono poste a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13, comma 2, L. n. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti, possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia e l'eventuale smaltimento sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 L. n. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile competente in materia di procedimenti sanzionatori, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'art. 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore, l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine stabilito nell'ordinanza; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata viene effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva. In caso di inottemperanza al ripristino dell'area, nella fattispecie di occupazione abusiva con impianti o manufatti di carattere stabile, il Comune ha inoltre la facoltà di procedere mediante accessione al patrimonio comunale, di materiali, strutture ed impianti ancora in essere.
6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, L. n. 94/2009 e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del Codice Penale e dall'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile dell'ufficio competente in materia sanzionatoria può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) giorni.
7. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
8. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone di occupazione per esercizio del commercio in aree pubbliche, e sussistendo i requisiti di particolare gravità di cui all'art.29, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 e successive modifiche e integrazioni e del vigente regolamento comunale in materia di commercio su area pubblica, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni.
9. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,

l'organo accertatore che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'ufficio competente che dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 L. 25 marzo 1997, n. 77 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43 – Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata e fatta pervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 (novanta) giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile del procedimento può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Art. 44 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme accertate, contestate e/o irrogate ai sensi del presente regolamento avviene con le procedure previste dalle specifiche norme regolamentari adottate in materia dal Comune.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto gestore, incaricato con le modalità previste dalla legge.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 45 – Passi carrabili

1. Le occupazioni relative a passi carrabili, comprese quelle su strade private ad uso pubblico, sono soggette a rilascio di concessione e al pagamento del canone previsto dal presente regolamento.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per quanto attiene alla definizione di passo carrabile, morfologia, tipologia e ogni altra specifica di natura tecnica ad esso riferita si demanda ad apposita disciplina tecnica che viene adottata con separato atto di Giunta Comunale.
4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente articolo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'art. 44, comma 11, del D. Lgs. n. 507/1993.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento del canone sono indicate allo specifico articolo del presente regolamento.
6. I passi carrabili, che siano o meno esentati dal pagamento del canone, devono essere autorizzati e esporre il relativo segnale ai sensi del Nuovo Codice della Strada, (D. Lgs. n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni) e del suo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92).
7. Ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada, nella zona antistante al passo carrabile, indicata dal segnale di cui al comma precedente, vige il divieto di sosta permanente.
8. Nel caso il titolare della concessione intenda rinunciare all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della stessa, formulando specifica istanza al Comune, come previsto dal presente regolamento. In tal caso l'accesso deve essere preventivamente reso inidoneo al transito di alcun veicolo, (ad esempio, rimuovendo il cancello o installando elementi strutturali inamovibili). L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spese del richiedente.

Art. 46 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 47 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica, al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui al Prospetto “Coefficienti moltiplicatori”. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, è applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, sarà dovuto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30% dell'importo.

Art. 48 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 49 – Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone viene calcolato considerando la superficie progressivamente occupata con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui al Prospetto “Coefficienti moltiplicatori”.

Art. 50 – Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Il canone per interventi edilizi di riqualificazione energetica è ridotto nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 51 – Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. Alle utenze che dimostrino l'impossibilità oggettiva di detenere in propri locali i contenitori autorizzati alla raccolta dei rifiuti, per mancanza di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, il Comune può concedere, con modalità permanente, il suolo pubblico per la gestione differenziata dei rifiuti medesimi secondo criteri definiti dalla Giunta Comunale in funzione del rispetto della normativa del Codice della Strada, delle specifiche normative in materia di igiene pubblica e di edilizia e dei regolamenti comunali.
2. Alle predette occupazioni, si applica il canone con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui al Prospetto “Coefficienti moltiplicatori”.
3. Sono a carico del concessionario le spese per la realizzazione della necessaria mascheratura posta a recinzione dell'area di occupazione, le operazioni di pulizia dell'area stessa ed il sistema di chiusura dei contenitori quando questi non necessitano di vuotatura.

Art. 52 – Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, o a privati cittadini, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano e all'eventuale autorizzazione della competente Soprintendenza nel caso di Centro Storico.

Art. 53 – Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene e del Codice della Strada.
2. L'occupazione sussiste anche in presenza delle sole strutture senza esposizione delle merci.

Art. 54 – Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro. È consentita l'occupazione di suolo pubblico con mezzi o strutture atte ad effettuare traslochi o carico e scarico merci.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 20 (venti) giorni prima all'ufficio competente per territorio. La concessione è rilasciata contestualmente per entrambi gli spazi di partenza e di arrivo se ambedue ubicati nel Comune di Parma.
3. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata ai sensi del Codice della Strada.

Art. 55 – Serbatoi

3. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi, la tariffa base va applicata fino alla capacità dei serbatoi non superiore a 3000 (tremila) litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni 1000 (mille) litri o frazione di 1000 (mille) litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 (due) o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tariffa di cui al precedente comma, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quarto per ogni 1000 (mille) litri o frazione di 1000 (mille) litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di 2 (due) o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
2. Il canone per le occupazioni con impianti di distribuzione dei carburanti, di cui ai commi precedenti, è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq.

Art. 56 – Occupazione per speciali interventi di sostegno, valorizzazione e sviluppo economico-sociale e di sicurezza ambientale

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per attività culturali, sportive, politiche e di promozione e valorizzazione commerciale è consentita in osservanza di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei servizi competenti, basati su principi di equità e pari condizioni.
2. La Giunta Comunale, al fine di conseguire ed agevolare specifici obiettivi di incentivazione, sviluppo, valorizzazione e riqualificazione di natura economico-sociale o di tutela ambientale e culturale, o allo scopo di riconoscere gravi situazioni di disagio motivate dalla realizzazione di opere pubbliche e/o da significative e durature modifiche degli assetti viabilistici, può approvare piani speciali di riduzione temporanea delle misure, dei coefficienti, delle tariffe di canone per le occupazioni.
3. I piani speciali debbono essere congruamente motivati e documentati da parte del Responsabile della struttura competente alla realizzazione delle suddette opere pubbliche e/o alla definizione degli assetti viabilistici e debbono rispettare attentamente i principi di par condicio, equità e trasparenza nei confronti della generalità degli utenti.

Art. 57 – Occupazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi è normata dalla disciplina particolareggiata dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio e di somministrazione e dal disciplinare tecnico, allegati al presente regolamento.
2. Con la sottoscrizione dell'impegno a rimuovere l'occupazione negli orari di chiusura per consentire una fruizione pubblica del suolo senza intralci, viene applicata una riduzione del 15% sul canone per la rimozione totale dell'occupazione concessa, ovvero del 10% se la rimozione avviene almeno per il 50%. Tali riduzioni si applicano quando non sussistono le condizioni per le riduzioni in base alla durata inferiore alle 18 (diciotto) ore giornaliere.
3. L'occupazione di suolo pubblico effettuata con dehors da parte di pubblici esercizi viene conteggiata tenuto conto del coefficiente moltiplicatore di cui al Prospetto "Coefficienti moltiplicatori" e con la riduzione del 40% per i giorni eccedenti i primi 30 (trenta) giorni e di ulteriore dimezzamento a partire dal 91° (novantunesimo) giorno. Per occupazioni con dehors di durata complessivamente superiore a 90 (novanta) giorni consecutivi, la riduzione più favorevole viene applicata fin dal primo giorno di occupazione.
4. L'occupazione viene conteggiata tenuto conto della zonizzazione di cui all'Allegato "Zonizzazione" e degli specifici coefficienti moltiplicatori di cui al Prospetto "Coefficienti moltiplicatori".

Art. 58 – Occupazioni per installazione chioschi ed edicole

1. L'occupazione di suolo pubblico con chioschi ed edicole deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Piano per la regolamentazione del sistema dell'offerta della stampa quotidiana e periodica e della relativa Disciplina di attuazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone limitatamente ai chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande o attività artigianali di somministrazione e alle edicole, il territorio comunale si suddivide in zone come da Allegato "Zonizzazione".
3. È vietato collocare espositori di giornali o altre pubblicazioni periodiche e pubblicità relativa, sul suolo pubblico o sulle aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per le edicole, tuttavia, è consentita, previa verifica di non contrasto con il decoro urbano e di non intralcio alla circolazione, l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali e pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità nei casi e con i limiti di cui alla disciplina d'attuazione del Piano per la regolamentazione del sistema dell'offerta della stampa quotidiana e periodica.
4. L'occupazione delle edicole è determinata dalla superficie che viene ingombrata da strutture comprensive di sporti, arredi e qualunque tipo di sporgenza che impedisca il libero transito pedonale. Le sporgenze della copertura che lascino libero il passaggio di altezza minima di 2,20 metri saranno conteggiate con il coefficiente moltiplicatore di cui al Prospetto "Coefficienti Moltiplicatori".

Art. 59 – Occupazioni con antenne di telefonia mobile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile del Comune, che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge di Bilancio 2020, che vengono effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità con reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il canone, cosiddetto “canone antenne”, da parte del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione.
2. Il canone antenne è stabilito forfettariamente in euro 800,00, ai sensi del comma 5-ter dell'art.40 del decreto legge 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il canone antenne è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone antenne è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 60 – Diverse tipologie di occupazione su area unitaria - Altre forme di occupazione

1. Per la concessione di un'area unitaria con più di una tipologia di occupazione, come distinte dal presente regolamento, ai fini del calcolo del canone, saranno applicati distintamente i criteri per ogni tipologia di occupazione effettiva, anche se tutte complessivamente ricomprese nella concessione di unica area.
2. Per le tipologie di cui non è previsto un distinto criterio di calcolo del canone, si applica il canone ordinario.

TITOLO VIII – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI

Art. 61 – Concessioni e autorizzazioni all'occupazione di aree e spazi per mercati

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dai vigenti regolamenti comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e nei posteggi isolati, nonché dalle leggi nazionali e regionali, generali e settoriali.
2. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico nei mercati, si rinvia al Regolamento comunale dei mercati ed alle norme vigenti in materia.
3. L'occupazione di suolo per una sosta limitata al tempo strettamente necessario per la consegna della merce e la riscossione del prezzo, nell'esercizio legittimo del commercio in forma itinerante, non è soggetta ad alcuna concessione e canone. In tutti gli altri casi, l'occupazione effettuata è da considerarsi abusiva.
4. Ove non diversamente disposto dalle norme del presente Titolo, si applicano le disposizioni disciplinate dal regolamento per le altre fattispecie assoggettate al canone.

Art. 62 – Determinazione delle tariffe mercatali

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alle quali è determinato il canone, sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni, e costituiscono tariffa ordinaria.
2. La tariffa ordinaria è modulata tenendo conto della suddivisione del territorio comunale, basata sull'attrattività ed il pregio delle zone, di cui all'Allegato "Zonizzazione", attraverso gli specifici coefficienti individuati nel Prospetto "Coefficienti moltiplicatori".
3. L'applicazione dei coefficienti di cui al comma precedente non può determinare importi della tariffa giornaliera che eccedano quella di cui all'art. 842 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni aumentata del 25%.
4. Il frazionamento della tariffa su base oraria avviene con riferimento al periodo di tempo, nell'arco della giornata, nel quale il posteggio è nella disponibilità del concessionario, e indipendentemente dall'effettiva presenza. La tariffa oraria viene applicata per ogni ora o frazione di ora. In caso di occupazioni autorizzate per una durata giornaliera superiore a 9 (nove) ore, si applica la tariffa giornaliera piena.

Art. 63 – Determinazione del canone per l'occupazione di aree e spazi per mercati

1. Il canone è commisurato alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, alla tariffa corrispondente alla tipologia ed alla zona di occupazione, secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

2. Le occupazioni autorizzate con concessione di natura permanente, sono assoggettate al canone su base annuale, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
3. Per le occupazioni che non si protraggono, in via continuativa, per l'intero anno solare, il canone dovuto è determinato moltiplicando la superficie occupata per la tariffa giornaliera applicabile e per il numero di giornate per le quali il titolo abilitativo dà diritto all'occupazione, indipendentemente dall'effettiva presenza del concessionario nel posteggio assegnato. Sono escluse dal conteggio delle giornate unicamente quelle per le quali l'ente ha disposto l'annullamento del mercato.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone complessivamente determinato viene ridotto del 30%.
5. Gli ambulanti che occupano posteggi nei mercati, attraverso il sistema della spunta, diventano titolari di implicita autorizzazione al momento dell'assegnazione e sono tenuti alla corresponsione del canone, applicando la tariffa giornaliera frazionata per ore, fino a un massimo di 9 (nove), in relazione all'orario effettivo e alla superficie del posteggio assegnato.

Art. 64 – Versamento del canone per l'occupazione di aree e spazi per mercati

1. Il versamento del canone per le occupazioni di cui al presente Titolo avviene con le modalità previste dall'art. 1, comma 844, L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni.
2. I titolari di concessioni di natura permanente per occupazioni ricorrenti, effettuano il versamento del canone annuale, determinato sulla base delle giornate di potenziale occupazione, determinate come indicato all'articolo precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Gli spuntisti effettuano il versamento entro l'ultimo giorno del mese per le occupazioni effettuate nel mese solare precedente. Nel caso in cui l'importo dovuto sia inferiore al versamento minimo previsto dalle norme regolamentari vigenti, il pagamento non viene richiesto e l'importo viene cumulato con il canone dovuto per i mesi successivi, fino al raggiungimento della soglia minima. Il mancato versamento del canone determina in capo al trasgressore l'irrogazione delle sanzioni per omesso o insufficiente pagamento del canone e la sospensione del rilascio di autorizzazioni alla spunta, fino alla regolarizzazione della posizione.

Art. 65 – Disposizioni ulteriori per l'occupazione di aree e spazi per mercati

1. Per le occupazioni che non si protraggono per l'intero anno solare, la tariffa giornaliera può essere integrata con una quota unitaria a metro quadrato, finalizzata alla copertura delle spese per lo spazzamento, il lavaggio e la raccolta di rifiuti nelle aree mercatali. La determinazione delle quote unitarie avviene sulla base del costo totale dei servizi sopra indicati, ripartito per la superficie complessiva storicamente destinata alle occupazioni di cui al periodo precedente. La quota unitaria di cui al presente comma concorre alla tariffa giornaliera del canone ai fini del limite di cui allo specifico comma del precedente articolo sulla determinazione delle tariffe mercatali.

2. Nel rispetto delle norme generali che disciplinano il ciclo integrato dei rifiuti, la parte di canone derivante dall'applicazione delle quote integrative di cui al comma 1 possono costituire copertura del costo del servizio.
3. I regolamenti comunali sui mercati e sul commercio ambulante possono prevedere sospensioni, revoche, o altri effetti sanzionatori o cautelari in caso di inadempimenti o comportamenti abusivi dei soggetti tenuti al pagamento del canone.

TITOLO IX - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 66 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a 2 (due) ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Art. 67 – Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati

1. Per le esposizioni pubblicitarie su cartelli mobili installati sui carrelli per la spesa di supermercati o centri commerciali, ogni cartello è da considerarsi come impianto pubblicitario autonomo e pertanto sottoposto al pagamento del canone.
2. Qualora i cartelli di cui al comma 1 siano bifacciali e promuovano lo stesso prodotto o la stessa azienda, possono considerarsi un unico messaggio nell'ambito dello stesso impianto, in quanto assolvono ad una funzione pubblicitaria unitaria.

Art. 68 – Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Art. 69 – Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
2. Per la determinazione del canone in riferimento all'esposizione di locandine pubblicitarie si considera, fatta salva diversa indicazione del richiedente in sede di dichiarazione, che il 50% delle stesse sia esposto in strade, vie o piazze in Categoria Speciale e il 50% in strade vie e piazze in Categoria Normale.

Art. 70 – Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
2. Per le esposizioni di striscioni e gonfaloni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente moltiplicatore, indicato nel prospetto “Coefficienti moltiplicatori”, per la superficie espositiva espressa in metri quadrati e per il numero di giorni di esposizione. In deroga a quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento, il calcolo avviene per multipli di 15 (quindici) giorni.

Art. 71 – Altre forme di pubblicità

1. Per le esposizioni effettuate attraverso proiezioni, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente moltiplicatore, indicato nel prospetto “Coefficienti moltiplicatori”, per il numero di giorni di esposizione.
2. Per tutte le tipologie di esposizioni effettuate con aeromobili il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente moltiplicatore, indicato nel prospetto “Coefficienti moltiplicatori”, per il numero giorni di esposizione.
3. Per tutte le tipologie di esposizioni effettuate con palloni frenati il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente moltiplicatore, indicato nel prospetto “Coefficienti moltiplicatori”, per il numero di giorni di esposizione.
4. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate mediante la distribuzione di materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente moltiplicatore, indicato nel prospetto “Coefficienti moltiplicatori”, per il numero di persone che effettuano la distribuzione e per il numero di giorni in cui la distribuzione viene eseguita.
5. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate mediante l'utilizzo di apparecchi amplificatori, anche con veicoli, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente

moltiplicatore, indicato nel prospetto “Coefficienti moltiplicatori”, per il numero di punti fissi di diffusione e/o veicoli circolanti e per il numero di giorni in cui l’esposizione pubblicitaria viene eseguita.

TITOLO X - DICHIARAZIONI

Art. 72 – Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'art. 1 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è effettuata esclusivamente mediante comunicazione telematica, ove non diversamente previsto.
2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, a cura del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un metro quadrato, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, etc.), se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere corredata delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
8. I soggetti concessionari della gestione di impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 15, o degli impianti pubblicitari di cui all'art. 34, comma 3, del presente Regolamento, presentano dichiarazione annuale dei messaggi pubblicitari diffusi attraverso tali impianti, con contestuale versamento del canone.
9. Ai fini del pagamento del canone ed in deroga a quanto disposto dall'articolo relativo alla rimozione della pubblicità, in caso di rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi

pubblicitari, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla rimozione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata, mediante canali telematici al SUAPE, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la rimozione. Ove la comunicazione di cui al precedente periodo pervenga oltre il termine indicato, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla presentazione della comunicazione stessa.

10. Per l'esposizione di pubblicità su ponteggi per cantieri, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone. Alla dichiarazione va allegato il progetto del messaggio da esporre.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO XI – REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 – Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazione non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvede all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento può:
 - procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi eventualmente acquisiti durante il regime transitorio per concessioni, autorizzazioni o esposizioni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
5. Fino all'approvazione di un nuovo Piano Generale degli Impianti, si rinvia a quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 323/102 del 27 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Limitatamente all'anno 2021, ed al periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della legge 160/2019, al fine di sostenere le imprese di Parma, colpite dalle restrizioni adottate a seguito dell'emergenza sanitaria, e a favorire la ripresa delle attività e l'economia del territorio, sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale:
 - a) le occupazioni temporanee effettuate:
 - dalle imprese esercenti il commercio non alimentare (mostre esterne ai negozi);
 - dalle imprese esercenti l'attività artigianale, sia alimentare che non alimentare (ad esempio: pizzerie al taglio, parrucchieri, estetisti e similari, etc.);
 - dagli imprenditori agricoli nell'ambito dei mercati agricoli cittadini;
 - b) le occupazioni permanenti, effettuate:
 - dalle imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante (ad esempio attrazioni, giostrine, etc.);
 - dalle imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di chioschi;
 - da esercenti l'attività di servizio taxi (posteggi ufficiali).
- 6-bis. Limitatamente al periodo dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della legge 160/2019, al fine di favorire la ripresa delle attività commerciali abitualmente operanti sul territorio cittadino, sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale:

- a) le occupazioni temporanee effettuate dalle imprese di cui all'articolo 9-ter, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;
- b) le occupazioni temporanee di cui al precedente comma 6, lettera a), primo e secondo alinea;
- c) le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 6, lettera b).

Art. 74 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/7 del 31 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, ed il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 372/8 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche e integrazioni, non vengono implicitamente abrogati, ma restano in vigore, principalmente per disciplinare l'attività di verifica degli adempimenti, accertamento e recupero delle annualità pregresse, in base ai previgenti regimi di prelievo.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività del provvedimento di approvazione. Le norme di cui al presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2021.